Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)

N/I O	difica	dal	
IVIO	umca	ucı	

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

L'ordinanza del 24 ottobre 2007¹ sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa è modificata come segue:

Art. 30a Disciplina dei casi di rigore volta a consentire una formazione professionale di base

(art. 30 cpv. 1 lett. b LStr; art. 14 LAsi)

- ¹ Per consentire a uno straniero minorenne senza status di soggiorno regolare di acquisire una formazione professionale di base è possibile rilasciargli un permesso di dimora per la durata della formazione, se:
 - ha frequentato la scuola dell'obbligo ininterrottamente per almeno cinque anni in Svizzera, dopodiché ha immediatamente presentato una domanda;
 - b. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStr;
 - c. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStr;
 - d. lo straniero è ben integrato; e
 - e. si conforma all'ordine giuridico svizzero.
- ² Al termine della formazione il permesso può essere prorogato se sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 31.
- ³ I genitori, i fratelli e le sorelle della persona interessata possono ottenere un permesso di dimora purché soddisfino le condizioni secondo l'articolo 31 OASA.

RS

¹ RS 142.201

Ordinanza RU 2008

Π

La presente modifica entra in vigore il....

.... In nome del Consiglio federale svizzero

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova